SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 17 settembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministero di grazia e giustizia

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 405.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro e per gli affari regionali e i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le attribuzioni dell'Amministrazione dello Stato in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica), esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di Trento, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 dello statuto e con l'osservanza delle norme del presente decreto.

2. Resta ferma la competenza dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante — ispettivo, direttivo e docente — di ruolo e non di ruolo di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 2.

1. Il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole elementari e delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica), compreso il personale insegnante dei corsi di cui all'art. 5, comma 1, è statale a tutti gli effetti e ad esso si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico e di carriera in vigore per il personale ispettivo, direttivo e docente delle corrispondenti scuole statali.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, nei limiti delle potestà amministrative conferitegli dalle leggi dello Stato e nel rispetto delle procedure previste dalla legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, sul pubblico impiego, provvede ove necessario, su proposta della provincia, ad adeguare specifici aspetti della disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale di cui al comma 1 alle finalità delle leggi adottate dalla provincia nella materia di cui all'art. 1.

3. I provvedimenti relativi al personale insegnante previsti dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono adottati dai competenti organi dello Stato, salva ulteriore autorizzazione della provincia riferita alla compatibilità di ciascuna iniziativa con le generali esigenze del servizio.

4. Il Ministero della pubblica istruzione e la provincia organizzano d'intesa corsi di aggiornamento per il personale docente in servizio nelle scuole elementari e secondarie della provincia di Trento, ivi compresi i corsi per il personale cui spetta l'insegnamento della lingua e della cultura ladina.

5. Su richiesta della provincia è disposto il comando di personale ispettivo, direttivo e docente statale in servizio nella provincia di Trento, secondo le forme previste dagli articoli 56 e 57 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituiti dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 3.

1. Sono esercitate dalla provincia di Trento le attribuzioni degli organi dello Stato concernenti il Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1946, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sono inoltre esercitate dalla provincia le funzioni amministrative degli organi dello Stato in ordine agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia di cui all'art. 1.

3. In caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti nel presente articolo, il personale dipendente è trasferito alla provincia conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili e immobili sono trasferiti al patrimonio della provincia.

Art. 4.

1. Le scuole di istruzione elementare e secondaria della provincia di Trento hanno carattere statale.

2. I titoli di studio conseguiti nelle predette scuole sono validi a tutti gli effetti.

Art. 5.

1. All'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole di istruzione secondaria, nonché dei corsi finalizzati al rilascio dei titoli di studio, provvede la provincia in base a piani da essa predisposti, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione per quanto attiene agli oneri per il personale a carico dello Stato e alle conseguenti variazioni degli organici delle scuole di istruzione elementare e secondaria.

2. I piani di cui al comma 1 comprendono anche la soppressione, la trasformazione e il trasferimento delle scuole esistenti, per una migliore distribuzione delle scuole nel territorio provinciale, nonché l'attuazione di provvedimenti legislativi della provincia in ordine all'organizzazione e al funzionamento delle scuole ed istituti di istruzione.

3. I competenti organi statali dispongono le variazioni degli organici ed ogni altro provvedimento che innovi circa l'utilizzazione del personale insegnante, in relazione ai provvedimenti conseguenti all'intesa di cui al comma 1.

4. Lo Stato assicura alle scuole della provincia una disponibilità complessiva di personale insegnante che tenga conto, oltre che della popolazione scolastica, di tutte le condizioni territoriali e socio-economiche che possono rendere localmente difficile il raggruppamento degli alunni.

Art. 6.

1. La vigilanza sugli istituti dotati di personalità giuridica, per la parte relativa alla gestione di fondi erogati a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la retribuzione del personale direttivo e docente, è esercitata nei modi previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 7.

1. Il progetto di modifica dei programmi d'insegnamento e di esame, ivi comprese l'introduzione di nuovi insegnamenti e la modifica degli orari di insegnamento, è comunicato al Ministero della pubblica istruzione per il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione previsto dall'art. 19, comma ottavo, dello statuto. A tal fine il Consiglio nazionale è integrato da un rappresentante della provincia.

2. La provincia adotta le modifiche dei programmi d'insegnamento e di esame con propria legge.

3. La provincia dispone idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica, secondo i programmi di insegnamento di cui al comma 1, degli studenti provenienti dalle altre scuole del territorio nazionale.

4. Al maggior fabbisogno di personale docente eventualmente derivante dalle modifiche di cui al presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione provvede, nell'ambito dell'intesa di cui all'art. 5, non oltre l'anno scolastico che inizia nell'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 2.

Art. 8.

1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione, e sono comunicate al predetto Ministero in tempo utile per la nomina delle commissioni d'esame.

Art. 9.

1. La provincia adotta i provvedimenti di cui agli articoli 3, commi terzo e quinto, e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, previa intesa con il Ministero della pubblica istruzione e fatti salvi i provvedimenti di competenza dello Stato concernenti l'utilizzazione del personale docente.

Art. 10.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, la provincia di Trento esercita le attribuzioni demandate ad organi centrali e periferici dello Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, salvo quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 1.

2. In relazione alle competenze ad essa attribuite dallo Statuto, si intendono riferite alla provincia le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 aventi riguardo alle regioni.

3. In caso di modificazione con legge provinciale della disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, la provincia deve rispettare i principi in essa stabiliti. Resta ferma la competenza primaria della provincia in materia di scuola materna.

4. Il consiglio scolastico provinciale di Trento, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di scuole, sui programmi ed orari di insegnamento, sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento.

Art. 11.

1. Per la provincia di Trento il Ministro della pubblica istruzione nomina, su proposta della giunta provinciale di Trento, un sovrintendente scolastico, scelto tra i dirigenti

dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica con qualifica non inferiore a dirigente superiore, tra il personale della carriera direttiva dell'amministrazione provinciale con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata e tra il personale docente universitario di ruolo, il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea, in servizio nelle scuole della provincia.

2. La nomina ha durata quinquennale ed è rinnovabile.

3. Per il personale di cui al comma 1, la nomina è disposta previo collocamento fuori ruolo, anche se non provvisto dalle disposizioni che regolano il rispettivo stato giuridico, con le modalità indicate dalle disposizioni vigenti nei singoli ordinamenti.

Art. 12.

1. Il sovrintendente scolastico esercita le attribuzioni in materia di istruzione elementare e secondaria di cui all'art. 1, che le vigenti disposizioni conferiscono ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali. La provincia può attribuire al sovrintendente scolastico funzioni rientranti in altre materie di propria competenza.

2. Nei confronti del personale statale di ruolo e non di ruolo di cui all'art. 2, comma 1, il sovrintendente esercita altresì le attribuzioni che sono deferite dalle leggi dello Stato ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali.

3. I ricorsi proposti dal personale statale di cui al comma 2 avverso provvedimenti non definitivi adottati dal sovrintendente sono decisi dal Ministro della pubblica istruzione in conformità alle disposizioni vigenti.

4. La provincia può attribuire al sovrintendente scolastico, per il periodo di durata dell'incarico, una indennità di funzione non pensionabile.

Art. 13.

1. Nell'esercizio delle proprie competenze nella materia disciplinata dal titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, la provincia istituisce un istituto di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi.

2. Per l'utilizzazione di personale della scuola nell'istituto di cui al comma 1, lo Stato provvede ai sensi dell'art. 16, commi secondo, terzo, quinto e settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, per un numero di unità di comando da stabilire d'intesa con la provincia ai sensi dell'art. 5.

Art. 14.

1. Nei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, nelle scuole elementari è impartita almeno un'ora settimanale di insegnamento della lingua e della cultura ladina; nelle predette scuole la lingua ladina può essere usata altresì quale strumento d'insegnamento secondo modalità stabilite dal collegio dei docenti. Nelle scuole secondarie è assicurato l'insegnamento della cultura ladina nell'ambito delle discipline impartite, sulla base di quanto sarà previsto dalla programmazione dell'azione educativa deliberata dal collegio dei docenti ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. Nelle predette scuole secondarie i competenti organi autorizzano l'istituzione di corsi integrativi di lingua ladina, su richiesta di un adeguato numero di studenti o dei rispettivi genitori.

2. Il personale direttivo e docente in servizio di ruolo nelle scuole della provincia, che documenti la provenienza dai suddetti comuni e dimostri la conoscenza della lingua e della cultura ladina innanzi a una commissione nominata dal sovrintendente scolastico, è assegnato, a domanda, con precedenza assoluta nelle scuole elementari e secondarie di cui al presente articolo.

3. Nelle assunzioni del personale docente non di ruolo delle scuole elementari e secondarie di cui al presente articolo hanno diritto alla nomina con precedenza assoluta gli aspiranti in possesso dei prescritti requisiti, che documentino la provenienza dai suddetti comuni e dimostrino la conoscenza della lingua e della cultura ladina con le modalità di cui al comma 2.

Art. 15.

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 2, il consorzio tra lo Stato e la provincia di Trento per il funzionamento dell'istituto agrario provinciale di San Michele all'Adige, costituito con regio decreto 28 luglio 1926, n. 1415, è disciolto. Sino alla predetta data è prorogata la durata in carica degli organi del consorzio.

2. La provincia di Trento, nell'esercizio delle competenze ad essa spettanti ai sensi dello statuto, provvede con legge, da emanarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in ordine all'organizzazione ed al funzionamento dell'Istituto.

3. La stessa legge provinciale regola lo stato del personale in servizio, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita, nonché la destinazione dei beni già appartenenti al consorzio.

Art. 16.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge provinciale che istituisce l'ufficio del sovrintendente scolastico, passa alle dipendenze della provincia di Trento il seguente personale statale in servizio nella provincia sempre che non chieda, nel termine stabilito dalla predetta legge provinciale, di rimanere alle dipendenze dello Stato:

a) il personale amministrativo appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, con esclusione del provveditore agli studi;

b) il personale non docente delle scuole di ogni ordine e grado;

c) il personale docente collocato permanentemente fuori ruolo ai sensi della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, e il personale docente mantenuto ad esaurimento ai sensi dell'art. 63, quarto comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, presso il provveditorato agli studi di Trento.

2. In relazione alle unità di personale di cui alla lettera *a)* del comma 1, che passa alle dipendenze della provincia, vengono soppressi altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza.

3. I ruoli del personale non docente statale della scuola della provincia di Trento sono soppressi.

4. Il personale di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 che rimane alle dipendenze dello Stato può, a domanda, essere assegnato, anche in soprannumero, ad uffici o scuole di altra provincia, oppure essere utilizzato negli uffici amministrativi dell'Università di Trento e in uffici di altre amministrazioni statali situati in provincia di Trento, previo collocamento fuori ruolo.

5. Il personale di cui alla lettera *c)* del comma 1 che rimane alle dipendenze dello Stato è restituito all'insegnamento ed assegnato, a domanda, anche in soprannumero, alle scuole del comune nel quale presta servizio.

6. Il personale che passa alle dipendenze della provincia è collocato nel corrispondente livello retributivo del ruolo organico dell'amministrazione provinciale ed inquadrato nella rispettiva qualifica funzionale. Ad esso si applica la normativa di stato giuridico e di trattamento economico relativa al personale appartenente al ruolo in cui viene inserito. Il servizio prestato nel ruolo di provenienza è valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento.

7. Fino a quando non sarà istituito con legge provinciale l'ufficio del sovrintendente scolastico e non sarà nominato il sovrintendente, il provveditorato agli studi continuerà a svolgere, anche per conto della provincia, le attribuzioni ad esso demandate dalle norme in vigore. A seguito della nomina del sovrintendente, il provveditorato agli studi di Trento è soppresso.

Art. 17.

1. Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale, anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che è trasferito ai sensi del comma 2, gli enti e gli istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale indicati nell'art. 1 continuano ad esercitare le proprie attribuzioni ed i relativi programmi di attività devono essere preventivamente approvati dalla provincia.

2. Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo in provincia di Trento ed addetto alle attività che cessano, è trasferito, previo consenso, alla provincia di Trento, conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili costituenti le strutture delle suddette sedi periferiche di tali enti sono trasferiti al patrimonio della provincia di Trento.

3. I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alla provincia del patrimonio degli enti, nonché il trasferimento del personale, sono adottati con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la provincia di Trento, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 1.

Art. 18.

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto la provincia di Trento succede nei diritti ed obblighi inerenti ai beni mobili di proprietà dello Stato nel provveditorato agli studi e nelle scuole della provincia stessa.

2. La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, è fatta constare con verbali redatti in contraddittorio da funzionari a ciò delegati rispettivamente dal Ministero della pubblica istruzione e dalla provincia.

Art. 19.

1. La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegni prima della data di trasferimento alla provincia di Trento delle funzioni amministrative contemplate dal presente decreto rimane di competenza degli organi dello Stato. Rimane parimenti di competenza dei medesimi organi, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alla suddetta provincia, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi anteriori al detto trasferimento.

2. Resta altresì, sino alla data del 31 dicembre, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

Art. 20.

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvedono a consegnare, con elenchi descrittivi, alla provincia di Trento gli atti degli uffici centrali concernenti le funzioni trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dall'art. 19 e per quelli relativi a questioni o disposizioni di massima inerenti alle dette funzioni.

Art. 21.

1. L'applicazione nella provincia di Trento dell'art. 9, comma 2, dell'accordo di modificazioni del Concordato lateranense, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e dell'intesa stipulata tra il Ministro della pubblica istruzione ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, non pregiudica, ai sensi del punto 5, lettera *c)*, del protocollo addizionale in data 18 febbraio 1984 al predetto accordo, il regime vigente in detta provincia per l'insegnamento della religione cattolica così come previsto nei successivi commi.

2. Nella provincia di Trento, pertanto, l'insegnamento della religione cattolica, secondo le consolidate tradizioni locali, è compreso nella programmazione educativa della scuola definita nel rispetto delle competenze della provincia ed è impartito, sia nella scuola elementare che in quella secondaria, da appositi docenti che siano sacerdoti o religiosi, oppure laici riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, nominati dall'autorità scolastica competente, d'intesa con l'ordinario stesso.

3. L'insegnamento di cui al comma 2 è impartito, secondo le norme stabilite dal vigente Concordato, per il numero di ore previsto dall'ordinamento scolastico e comunque per non meno di un'ora settimanale; nella scuola dell'obbligo possono essere stabilite fino a due ore settimanali.

4. A ciascun docente è assègnato un numero di ore settimanali non superiore a 18 nella scuola elementare ed a 15 nella scuola secondaria; le predette ore settimanali costituiscono posto orario ai fini dell'intero trattamento economico spettante.

5. Il ruolo istituito con l'art. 5 del regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, integrato dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555, è trasformato in ruolo ad esaurimento. I relativi posti sono soppressi con la cessazione, per qualsiasi causa, dal servizio dei docenti ad essi assegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 22.

1. L'art. 53, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applica anche agli insegnanti di religione nelle scuole elementari della provincia di Trento, in possesso dei requisiti ivi previsti, con riferimento al livello retributivo attribuito al personale docente appartenente a detto ordine di scuole.

Art. 23.

1. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, relative all'insegnamento religioso cattolico nelle scuole della provincia di Trento, il sovrintendente scolastico conferisce incarichi ispettivi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 119 dello stesso decreto, ad uno degli insegnanti di religione in servizio nelle predette rispettive scuole, il quale sia ritenuto idoneo dall'ordinario diocesano anche per le suddette funzioni.

Art. 24.

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto, le disposizioni del presente decreto, concernenti lo stato giuridico del personale statale ispettivo, direttivo e docente, vanno coordinate con le successive leggi dello Stato.

Art. 25.

1. Restano ferme le vigenti disposizioni compatibili con quelle del presente decreto.

Art. 26.

1. Per gli oneri a carico del bilancio dello Stato, derivanti dalla applicazione del presente decreto, si provvede con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

AMATO, *Ministro del tesoro*

MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1988
Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 38

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo di note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— L'art. 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972, è così formulato:

«Art. 107. — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta da sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano».

Nota all'art. 1:

L'art. 16 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972, è così formulato:

«Art. 16. — Nelle materie e nei limiti entro cui la regione o la provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato sono esercitate rispettivamente dalla regione e dalla provincia.

Restano ferme le attribuzioni delle provincie ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente statuto.

Lo Stato può inoltre delegare, con legge, alla regione, alla provincia e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato.

La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente legge, potrà essere modificata o revocata con legge ordinaria della Repubblica».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 65 del D.P.R. n. 417/1974 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato) è il seguente:

«Art. 65 *(Incarichi e borse di studio, congedi per attività artistiche e sportive)*. — Il personale di cui al presente decreto, purché abbia conseguito la conferma in ruolo, può essere autorizzato dal Ministro per la pubblica istruzione, compatibilmente con le esigenze del servizio e, per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di continuità dell'insegnamento, ad accettare incarichi temporanei per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame e per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali e a partecipare, per non più di cinque giorni, a convegni e congressi di associazioni professionali del personale ispettivo, direttivo e docente.

È consentito, anche indipendentemente da specifici accordi culturali, lo scambio di insegnanti con altri Paesi e, in particolare, con quelli della Comunità europea.

Per la durata dell'incarico il personale può essere esonerato dai normali obblighi di servizio.

Gli incarichi non possono protrarsi oltre il termine dell'anno scolastico nel quale sono stati conferiti. Essi non possono essere confermati oltre l'anno scolastico successivo.

Non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell'ultimo incarico conferito.

Il periodo trascorso nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo è valido, a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola.

Le stesse disposizioni trovano applicazione allorché il personale di cui sopra risulti assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi o enti internazionali.

Nei casi di incarichi relativi all'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso altre amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi ed enti internazionali, gli assegni sono a carico dell'amministrazione o dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.

Per gli incarichi di durata superiore a 6 mesi l'autorizzazione di cui al precedente primo comma è disposta di concerto con il Ministro del Tesoro, qualora al personale interessato sia concesso l'esonero dai normali obblighi di servizio.

Tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuità dell'insegnamento, possono essere concessi congedi straordinari per la durata di 30 giorni con diritto alla corresponsione degli interi assegni, al personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica per lo svolgimento di attività artistiche e agli insegnanti di educazione fisica, su richiesta del C.O.N.I., per particolari esigenze di attività tecnico-sportiva. Detti congedi non possono avere, per ogni anno scolastico, durata complessiva superiore a 30 giorni. Essi sono cumulabili con i congedi straordinari di cui all'art. 62 del presente decreto».

— Gli articoli 56 e 57 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, come sostituiti dall'art. 34 del D.P.R. n. 1077/1970, così recitano:

«Art. 56 *(Comando presso altra amministrazione)*. — L'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiego appartiene.

Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.

Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentiti l'impiegato ed il consiglio di amministrazione.

Per il comando presso un ente pubblico il decreto dovrà essere adottato anche con il concerto del Ministro del tesoro e del Ministro titolare della amministrazione vigilante.

Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti.

Salvo i casi previsti dai precedenti commi e dal successivo articolo 58, è vietata l'assegnazione, anche temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono.

Art. 57 *(Trattamento del personale comandato e carico della spesa)*. — L'impiegato in posizione di comando è ammesso agli esami, ai concorsi ed agli scrutini di promozione nonché ai concorsi per il passaggio alla qualifica intermedia della carriera superiore in base alle normali disposizioni.

La spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio. L'ente, è altresì, tenuto a versare all'amministrazione statale cui il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando è computato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Alle promozioni di tutto il personale comandato, nonché agli aumenti periodici, provvede l'amministrazione cui l'impiegato appartiene organicamente».

Nota all'art. 9:

Il testo degli articoli 3 e 4 del D.P.R. n. 419/1974 (Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti) è il seguente:

«Art. 3. *(Sperimentazione e innovazioni di ordinamenti e strutture).* — La sperimentazione come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture può essere attuata, oltre che sulla base di programmi nazionali, su proposta dei collegi dei docenti, dei consigli di circolo e di istituto, dei consigli scolastici distrettuali, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e del Centro europeo dell'educazione di cui al titolo III del presente decreto.

Ogni proposta o programma di sperimentazione deve contenere: la identificazione del problema che si vuole affrontare con la relativa motivazione; la formulazione scientifica dell'ipotesi di lavoro: la individuazione degli strumenti e delle condizioni organizzative; il preventivo di spesa; la descrizione dei procedimenti metodologici nelle varie fasi della sperimentazione; le modalità di verifica dei risultati e della loro pubblicizzazione.

Annualmente il Ministro per la pubblica istruzione autorizza con propri decreti le sperimentazioni determinando: le materie e gli orari di insegnamento, le modalità per l'attribuzione degli insegnamenti e per gli eventuali comandi di docenti, la composizione degli eventuali comitati scientifico-didattici preposti alla sperimentazione, la durata della sperimentazione, le prove di esame di licenza o di maturità e la composizione delle commissioni esaminatrici.

Per i fini di cui al presente articolo le proposte di sperimentazione devono essere inoltrate al Ministro per la pubblica istruzione corredate da un parere tecnico dell'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi competente per territorio.

Il Ministro può anche riconoscere con proprio decreto, sentiti l'istituto regionale competente e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il carattere di scuola sperimentale a plessi, circoli o istituti che per almeno un quinquennio abbiano attuato validi programmi di sperimentazione. Per ciascuna scuola sperimentale il decreto stabilisce l'ambito di autonomia delle strutture e degli ordinamenti e le modalità per il reperimento e l'utilizzazione del personale docente e non docente.

Le istituzioni cui sia stato già riconosciuto con apposito decreto carattere sperimentale o ordinamento speciale mantengono, ai sensi del precedente comma, tale carattere.

Art. 4 *(Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali).* — Sarà riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 3, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro per la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione».

Nota all'art. 10:

Per il titolo del D.P.R. n. 416/1974 si veda la nota all'art. 14.

Nota all'art. 13:

Il titolo III del D.P.R. n. 419/1974 (per il titolo del decreto si veda la nota all'art. 9) disciplina gli istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi. Il testo dell'art. 16 del medesimo decreto è il seguente:

«Art. 16 *(Personale degli istituti).* — Il Ministro per la pubblica istruzione nomina il segretario degli istituti regionali, del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica, sceglìendolo tra gli ispettori tecnici, il personale direttivo e docente, i docenti universitari e il personale dell'ammininistrazione scolastica.

A ciascun istituto regionale, al Centro europeo dell'educazione, alla biblioteca di documentazione pedagogica il Ministro per la pubblica istruzione dispone l'assegnazione di personale comandato appartenente ai ruoli del personale della scuola anche universitario e a quelli del personale amministrativo, in numero adeguato alle accertate esigenze dell'ente è sulla base dell'ordinamento di esso, sentito il consiglio direttivo competente.

L'assegnazione sarà disposta sulla base di concorsi per titoli indetti presso ciascuna istituzione, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentiti i consigli direttivi delle istituzioni interessate.

Nella prima attuazione di tali concorsi sarà prevista una particolare valutazione del servizio prestato presso i soppressi centri didattici nazionali.

Il comando del personale presso le istituzioni di cui al secondo comma del presente articolo ha la durata di un quinquennio ed è rinnovabile per un altro quinquennio su decisione del consiglio direttivo.

Il servizio prestato in posizione di comando presso dette istituzioni è valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola.

Il numero complessivo dei comandi, il contingente relativo ai diversi ruoli e la distribuzione dei posti presso gli enti sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

Per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche gli istituti regionali, il Centro europeo dell'educazione e la biblioteca di documentazione pedagogica possono affidare incarichi a tempo determinato a persone estranee all'amministrazione con spese a carico dei propri bilanci.

Tali incarichi sono conferiti sulla base di apposito disciplinare tipo approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro».

Nota all'art. 14:

Il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 416/1974 (Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica) è il seguente:

«Art. 4 *(Collegio dei docenti).* — Il collegio dei docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside.

Il collegio dei docenti:

a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante;

b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;

c) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;

d) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;

e) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità dell'art. 4, n. 1, della legge 30 luglio 1973, n. 477 e del conseguente decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, relativo alla sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti;

f) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;

g) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento;

h) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio del circolo o di istituto e nel consiglio di disciplina degli alunni;

i) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante;

l) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogico e di orientamento.

Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di interclasse o di classe.

Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Le funzioni di segretario del Collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente secondo comma, lettera *g)*».

Note all'art. 16:

— La legge n. 1213/1967 reca: «Impiego di personale direttivo e docente della scuola elementare in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria».

— Il testo del quarto comma dell'art. 63 della legge n. 270/1982 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente) è il seguente:

«Il personale direttivo e insegnante della scuola elementare, assegnato, alla data di entrata in vigore della presente legge, ad attività parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, ad attività di servizio sociale scolastico e ad attività connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'art. 5 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, è mantenuto ad esaurimento nella assegnazione ai compiti attualmente svolti. Analogamente si provvede per il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente, di cui ai precedenti commi primo e terzo, qualora esso non chieda o non ottenga il passaggio dei ruoli degli enti o amministrazioni indicati nei commi medesimi, sempre che gli stessi enti o amministrazioni lo richiedano».

Nota all'art. 19:

Il testo vigente dell'art. 36 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) è il seguente:

«Art. 36. — I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti ed in ogni caso non oltre il terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono. Per le spese di annualità il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno.

I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio 1982.

I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma del presente articolo, sono allegati oltre che al rendiconto generale anche al bilancio di previsione.

Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa».

Note all'art. 21:

— Il testo del comma 2 dell'art. 9 dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede) ratificato e reso esecutivo con la legge n. 121/1985, è il seguente:

«2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado».

— Il testo dell'art. 5 del R.D. n. 1127/1932 (Disposizioni per le scuole elementari della Venezia Tridentina) è il seguente:

«Art. 5. — È istituito un ruolo speciale di trenta posti di insegnante di religione nelle scuole elementari dipendenti dal regio provveditore agli studi di Venezia Tridentina.

Questi insegnanti sono prescelti e nominati dal regio provveditore, sentito l'ordinario diocesano.

Ad essi, salvo quanto dispongono i successivi articoli 6 e 7, si applicano le norme vigenti sullo stato giuridico ed economico dei maestri elementari».

— Il testo dell'11 del D.L.C.P.S. n. 555/1947 (Insegnamento in lingua materna nelle scuole elementari dell'Alto-Adige) è il seguente:

«Art. 11. — È autorizzata l'assunzione di tre catechisti di lingua tedesca in aggiunta a quelli previsti dall'art. 5 del regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, le cui disposizioni vengono estese anche alle scuole elementari con lingua d'insegnamento tedesca».

Nota all'art. 22:

Il testo dell'ultimo comma dell'art. 53 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) è il seguente:

«Ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione ed accettazione di posto orario con trattamento cattedra».

Nota all'art. 23:

Il testo dell'art. 4 e dell'ultimo comma dell'art. 119 del D.P.R. n. 417/1974 (per il titolo si veda nelle note all'art. 2) è il seguente:

«Art. 4 *(Funzione ispettiva).* — La funzione ispettiva concorre, secondo le direttive del Ministro per la pubblica istruzione, e nel quadro delle norme generali sull'istruzione, alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative.

Essa è esercitata da ispettori tecnici centrali e periferici. Gli ispettori tecnici centrali operano in campo nazionale e gli ispettori tecnici periferici in campo regionale o provinciale.

Gli ispettori tecnici contribuiscono a promuovere e coordinare le attività di aggiornamento del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado; formulano proposte e pareri in merito ai programmi di insegnamento e di esame e al loro adeguamento, all'impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento,

nonché alle iniziative di sperimentazione di cui curano il coordinamento; possono essere sentiti dai consigli scolastici provinciali in relazione alla loro funzione; svolgono attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche ed attendono alle ispezioni disposte dal Ministro per la pubblica istruzione o dal provveditore agli studi.

Gli ispettori tecnici svolgono altresì attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, i direttori generali, i capi dei servizi centrali, i soprintendenti scolastici e i provveditori agli studi.

Al termine di ogni anno scolastico, il corpo ispettivo redige una relazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi».

«Art. 119, ultimo comma. — Per accertamenti relativi ai singoli insegnamenti o gruppi di insegnamenti possono essere conferiti incarichi ispettivi dal Ministro per la pubblica istruzione o dai provveditori agli studi a personale direttivo e docente compreso negli elenchi di cui al precedente art. 12».

88G0456

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1988, n. 406.

Approvazione del regolamento recante modalità di svolgimento del concorso interno riservato alle appartenenti alla ex carriera di concetto del disciolto Corpo della polizia femminile per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visti l'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, così come modificato dall'art. 46 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, concernente il concorso interno per l'accesso delle appartenenti alla ex carriera di concetto del disciolto Corpo della polizia femminile al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, e l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, in base al quale le modalità del predetto concorso, nonché le materie oggetto del colloquio, il punteggio massimo da attribuire alla prova e la composizione della commissione esaminatrice, sono stabiliti con regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, con il quale è stato approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, giusto il disposto dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dall'adunanza generale nella seduta del 16 giugno 1988;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 1988;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA
il seguente decreto:

1. È approvato l'annesso regolamento, vistato del Ministro proponente, recante modalità di svolgimento del concorso interno riservato alle appartenenti alla ex carriera di concetto del disciolto Corpo della polizia femminile per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 agosto 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GAVA, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1988
Atti di Governo, registro n. 76, foglio n. 9

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO INTERNO, PER LA NOMINA A COMMISSARIO DELLA POLIZIA DI STATO, RISERVATO ALLE APPARTENENTI ALLA EX CARRIERA DI CONCETTO DEL DISCIOLTO CORPO DELLA POLIZIA FEMMINILE.

Art. 1.

1. Al concorso interno, per titoli di servizio e colloquio, previsto dall'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, così come modificato dall'art. 46 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, per l'accesso alla qualifica di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, nel limite di un sesto dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno nella dotazione organica delle qualifiche di vice commissario e commissario e senza tener conto della riserva stabilita dall'art. 26, ultimo comma, del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, sono ammesse le appartenenti alla ex carriera di concetto del disciolto Corpo di polizia femminile, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, purché in possesso al 31 dicembre dell'anno nel quale sono disponibili i posti da mettere a concorso, di una anzianità di effettivo servizio non inferiore a nove anni, ovvero non inferiore a cinque anni, se in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui alla legge 1° dicembre 1966, n. 1082.

Art. 2.

1. Il concorso di cui all'art. 1 è indetto, per un periodo di 10 anni, a decorrere dal 25 giugno 1982, entro il mese di febbraio di ogni anno per i posti che si sono resi disponibili al 31 dicembre precedente, con decreto del Ministro dell'interno, il quale indica:

a) il numero dei posti messi a concorso;

b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

c) i documenti prescritti;

d) le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione;

e) i programmi, nell'ambito delle materie di cui all'art. 6, comma 2, ed il diario delle prove di esame;

f) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Art. 3.

1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera, dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

2. Le aspiranti indicano nella domanda i titoli di servizio di cui all'art. 5, allegando la documentazione di cui l'Amministrazione non sia in possesso.

Art. 4.

1. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti, è disposta con decreto motivato del Ministro dell'interno.

Art. 5.

1. Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore: punti 25;

b) qualità delle funzioni svolte, con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta anche in relazione alla sede di servizio, distinguendo tre fasce di valutazione concernenti i servizi comportanti diretta responsabilità di servizio e specifica competenza professionale, i servizi privi di diretta responsabilità e comportanti generica competenza professionale e comunque in posizione di sovraordinazione e i servizi non inquadrabili nelle precedenti fasce: punti 10;

c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale: punti 4;

d) titoli attinenti alla formazione professionale della candidata, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali: punti 4;

e) speciali riconoscimenti per meriti straordinari o speciali e per lodevole comportamento concessi con formale provvedimento dell'Amministrazione oppure inerenti a ricompense al valore civile o al valore militare: punti 2;

f) anzianità complessiva nel servizio, oltre a quella prevista per la partecipazione al concorso: punti 2;

g) altri titoli, oltre quelli previsti nelle lettere precedenti: punti 2.

2. Il direttore centrale del personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice del concorso l'elenco dei titoli posseduti da ciascuna aspirante, il fascicolo personale, copia dello stato matricolare, le domande ed i titoli prodotti dalle interessate.

3. Le somme dei punti assegnati dai membri della commissione per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro.

4. Il totale così ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.

5. La candidata è ammessa a sostenere il colloquio quando il punteggio dei titoli di servizio non risulti inferiore a punti 15.

Art. 6.

1. Alle candidate ammesse al colloquio è data comunicazione, almeno venti giorni prima, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere la prova d'esame.

2. Il colloquio verte sulle seguenti materie: diritto penale e processuale penale, con particolare riguardo agli aspetti attinenti ai compiti di istituto, nozioni di diritto pubblico, diritto amministrativo con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza e nozioni di medicina legale.

3. Il colloquio si intende superato se la candidata consegue una votazione non inferiore a punti 30/50.

4. La votazione massima attribuibile al colloquio è di 50 punti.

Art. 7.

1. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

2. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco delle candidate esaminate, con l'indicazione del voto da ciascuna riportato.

3. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, viene affisso nel medesimo giorno in apposito albo del Ministero dell'interno.

4. La candidata che non si presenta nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere il colloquio, è esclusa dal concorso con decreto motivato dal Ministro dell'interno.

Art. 8.

1. La commissione esaminatrice è composta secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma, del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903.

Art. 9.

1. Il punteggio finale, utile ai fini della graduatoria, è dato dalla somma del punteggio attribuito per i titoli di servizio e di quello conseguito nel colloquio.

Art. 10.

1. Espletato il colloquio, la commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio finale conseguito da ciascuna candidata.

2. Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarate le vincitrici del concorso e le idonee.

3. Le vincitrici del concorso frequentano un corso di aggiornamento della durata di sei mesi.

Art. 11.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903.

Art. 12.

1. Nella prima attuazione del presente regolamento, i concorsi per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre degli anni 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 e 1987 saranno indetti con un unico bando, recante per ciascun concorso, le prescrizioni di cui all'art. 2.

2. I concorsi per i posti disponibili negli anni dal 1982 al 1987, saranno svolti autonomamente ad opera di diverse commissioni.

3. Ai concorsi stessi possono chiedere di partecipare tutte le appartenenti al disciolto Corpo di polizia femminile aventi titolo.

Art. 13.

1. Sono abrogati gli articoli 14 e seguenti del regolamento recante le modalità dei concorsi interni, riservati alle assistenti del disciolto Corpo della polizia femminile e ai sottufficiali e guardie del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1985, n. 454.

Visto, *il Ministro dell'interno*
GAVA

NOTE AL REGOLAMENTO

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 52 del D.P.R. n. 336/1982 (Inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia), come modificato dall'art. 46 della legge n. 668/1986, è il seguente:

«Art. 52 *(Accesso alla qualifica di commissario delle assistenti della polizia femminile)*. — Le assistenti del disciolto Corpo della polizia femminile, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, possono, per un periodo di 10 anni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, accedere alla qualifica di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, mediante concorso *per titoli di servizio e colloquio* nel limite di un sesto dei posti annualmente disponibili nella dotazione organica delle qualifiche di vice commissario e commissario; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto, si procederà negli anni successivi alle opportune operazioni di conguaglio.

Al concorso sono ammesse le assistenti in possesso di un'anzianità di effettivo servizio non inferiore a nove anni, ovvero non inferiore a cinque anni se in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui alla legge 1° dicembre 1966, n. 1082.

La nomina decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità dei posti messi a concorso.

Le vincitrici seguono nel ruolo gli impiegati promossi mediante scrutinio; con la stessa decorrenza coloro che non riportino un giudizio favorevole al termine del periodo di prova, sono restituite al ruolo di provenienza.

Le vincitrici del concorso devono frequentare un corso di aggiornamento professionale della durata di sei mesi.

Le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno».

— Il testo vigente dell'art. 26 del regolamento per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, approvato con D.P.R. n. 903/1983, è il seguente:

«Art. 26 *(Requisiti per l'ammissione ai concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, e riserve di posti)*. — Ai concorsi per l'accesso nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 55 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Le domande di partecipazione ai concorsi debbono essere presentate entro il termine di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato agli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che siano in possesso dei requisiti di cui al primo comma e che non abbiano superato il trentottesimo anno di età».

— I diplomi di laurea di cui alla legge n. 1082/1966 (Modifiche alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile) sono i seguenti: diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze economiche o in medicina o in lettere e filosofia.

Nota all'art. 8:

L'art. 7, primo comma, del D.P.R. n. 903/1983 così recita:

«La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato è composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, uno dei quali docente in Università degli studi in una o più delle materie su cui vertono le prove di esame e tre funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata».

Nota all'art. 13:

Gli articoli 14 e seguenti del regolamento recante le modalità dei concorsi interni, riservati alle assistenti del disciolto Corpo della polizia femminile e ai sottufficiali e guardie del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato riguardavano le modalità dei concorsi interni, riservati alle assistenti del disciolto Corpo della polizia femminile, per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato.

88G0461

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 giugno 1988.

Individuazione dei capitoli di spesa di investimento del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1988 per i quali si stabilisce la quota di riserva da destinare agli interventi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 107, primo comma, del predetto testo unico, che stabilisce una riserva non inferiore al 40 per cento della somma globalmente stanziata negli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato per spese di investimento da destinare a favore degli interventi nei territori indicati nell'art. 1 del medesimo testo unico;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, che ha prorogato il termine di operatività della predetta riserva al 31 dicembre 1993;

Visto il comma 6 del predetto art. 17, ove è stabilito che, a partire dall'anno 1987, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri ed amministrazioni autonome sono elencati i capitoli ai quali si applica la riserva percentuale minima di cui al richiamato art. 107, nonché i capitoli per i quali è prevista una percentuale diversa;

Visto, in particolare, l'ultimo periodo del richiamato comma 6 nel quale è espressamente disposto che i conseguenti importi definitivi sono determinati con successivo decreto del Ministro del tesoro, da allegarsi alla legge concernente l'assestamento del bilancio dello Stato e delle aziende autonome;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 79, che approva il bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990;

Considerato che le spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei Ministeri per l'anno 1988 si stabiliscono — al netto degli accantonamenti operati nel cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso», nonché delle categorie XIII e XV — in 69.588.262 milioni di lire;

Considerato che — ai sensi dell'art. 107 del più volte richiamato testo unico — gli stanziamenti attribuiti alla ex Cassa del Mezzogiorno ed al nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno, nonché quelli disposti da leggi speciali direttamente a favore dei territori dell'Italia meridionale non sono computabili ai fini della determinazione della quota minima di riserva;

Considerato, inoltre, che talune spese di investimento presentano già precisa destinazione territoriale, settoriale e che altre risultano vincolate da impegni pluriennali, per cui non possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione della quota da destinare a riserva;

Ritenuta la necessità di dare completa attuazione alla già citata normativa sulla riserva provvedendo, pertanto, per ciascun capitolo di spesa di investimento, alla definitiva individuazione e quantificazione della riserva, oltre che sulla scorta dei dati stabiliti dai richiamati allegati, anche sulla base degli ulteriori aggiornamenti forniti, nonché, nei casi di carenza o mancanza di informazioni, procedendo per autonome valutazioni, previa comunicazione alle amministrazioni interessate;

Decreta:

Per ciascuno dei seguenti capitoli di spesa di investimento, iscritti negli stati di previsione dei sottoindicati Ministeri ed aziende autonome, è stabilita, per l'anno 1988, una riserva — non inferiore alla misura a fianco di ciascun capitolo indicata — da destinare a favore degli interventi nei territori indicati nell'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218:

	Lire
Ministero delle finanze:	
Cap. 7901. — Acquisto di stabili e terreni, ecc.	168.000.000.000
Cap. 7908. — Spese per la costruzione e manutenzione straordinaria, ecc.	44.000.000
Ministero del bilancio e della programmazione economica:	
Cap. 7081. — Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo	1.370.542.791.200
Cap. 7082. — Fondo sanitario nazionale	720.000.000.000
Cap. 7086. — Somma da attribuire alle regioni, ecc.	139.750.000.000
Cap. 7507. — Somme da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali, ecc.	400.000.000.000
Cap. 7510. — Somme da attribuire tra le amministrazioni centrali e regionali per sopperire, ecc.	33.000.000.000

	Lire
Ministero della pubblica istruzione:	
Cap. 8251. — Sussidi e contributi per la costruzione, ecc.	852.800.000
Ministero dei lavori pubblici:	
Cap. 7501. — Costruzione a cura dello Stato di opere relative a porti di prima e seconda categoria, ecc.	80.000.000.000
Cap. 7701. — Costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche di prima e seconda categoria, ecc.	120.000.000.000
Cap. 8405. — Spese per la costruzione, sistemazione, manutenzione e completamento uffici pubblici, ecc.	159.980.000.000
Cap. 8419. — Interventi di ristrutturazione ed adeguamenti delle strutture pubbliche, ecc.	8.420.000.000
Cap. 8701. — Spese per gli immobili che interessano il patrimonio storico-artistico, ecc.	8.000.000.000
Cap. 8881. — Contributi c/capitale a favore degli enti autorizzati, ecc.	4.000.000.000
Ministero dei trasporti:	
Cap. 7202. — Spese per la realizzazione degli impianti e degli annessi uffici operativi, ecc.	40.000.000.000
Cap. 7206. — Fondo comune rinnovo impianti fissi, ecc.	38.400.000.000
Cap. 7241. — Spese per le attrezzature del centro sperimentale impianti a fune, ecc.	10.000.000
Cap. 7242. — Spese relative alle attrezzature tecniche, ecc.	600.000.000
Cap. 7243. — Spese relative all'acquisto delle apparecchiature di controllo, ecc.	220.000.000
Cap. 7271. — Sovvenzione per la costruzione di ferrovie, tramvie, ecc.	104.000.000
Cap. 7273. — Contributi per opere di riparazioni urgenti e sovvenzioni, ecc.	120.000.000
Cap. 7304. — Concessione di contributi per capitale ed interessi, ecc.	80.000.000.000
Cap. 7306. — Somme da erogare al fine di incentivare la realizzazione degli impianti fissi, ecc.	10.000.000.000
Cap. 7501. — Progettazione, costruzione, ampliamento ed ammodernamento, ecc.	38.800.000.000
Ministero della difesa:	
Cap. 7231. — Fornitura ed installazione di apparecchiature, ecc.	1.720.000.000
Cap. 7233. — Realizzazione e gestione di una rete di stazioni terrestri, ecc.	75.000.000
Cap. 8001. — Costruzione ed acquisto di alloggi di servizio, ecc.	5.800.000.000
Cap. 8101. — Spese per la costruzione e l'acquisizione di mototrasporti, ecc.	1.430.000.000
Ministero dell'agricoltura e delle foreste:	
Cap. 7232. — Contributo agli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, ecc.	1.100.000.000
Cap. 7533. — Somma da assegnare alle regioni per contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti, ecc.	12.000.000.000
Cap. 7534. — Somma da assegnare alle regioni per concorso nel pagamento degli interessi, ecc.	1.600.000.000
Cap. 7539. — Concorso statale nel pagamento degli interessi, ecc.	4.000.000.000
Cap. 7542. — Contributi di riconversione a favore delle cooperative agricole, ecc.	24.000.000.000
Cap. 7966. — Contributo negli interessi sui mutui contratti dalle cooperative agricole, ecc.	7.500.000.000
Cap. 8221. — Spese per il finanziamento delle opere in corso, ecc.	4.200.000.000
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:	
Cap. 7031. — Spese per la ricerca scientifica	680.500.000
Cap. 7552. — Finanziamento alle imprese per la elaborazione di programmi, ecc.	60.000.000.000

	Lire
Cap. 7553. — Contributi in c/interessi sui finanziamenti concessi, ecc.	28.000.000.000
Cap. 7905. — Contributi in c/interessi sui finanziamenti, ecc.	8.800.000.000
Cap. 7910. — Contributi a fondo perduto per l'esecuzione di pozzi, ecc.	7.120.000.000
Cap. 8042. — Contributi in c/interessi sui finanziamenti concessi alle imprese di cui all'art. 1 della legge n. 517/1975	182.500.000.000
Cap. 8043. — Contributi in c/capitale per la realizzazione di mercati agro-alimentari, ecc.	130.000.000.000
Cap. 8044. — Contributi in c/interessi per la realizzazione di mercati agro-alimentari, ecc.	25.000.000.000
Cap. 8045. — Fondo nazionale per la promozione e sviluppo del commercio	28.000.000.000
Ministero della marina mercantile:	
Cap. 7552. — Somma da ripartire tra i settori dell'industria cantieristica ed armatoriale, ecc.	20.000.000.000
Cap. 7581. — Spese per la realizzazione di un programma quadriennale di potenziamento, ecc.	32.000.000.000
Cap. 7601. — Acquisto di mezzi nautici da iscrivere nei quadri del naviglio e delle relative dotazioni	2.800.000.000
Cap. 7602. — Spese per l'acquisizione di elicotteri, nonché la costituzione, l'equipaggiamento, ecc.	4.000.000.000
Cap. 8563. — Premio per il ritiro definitivo di navi dall'attività di pesca	800.000.000
Cap. 8564. — Somma da ripartire per le finalità di cui alla legge n. 41/1982, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima	4.000.000.000
Ministero del turismo e dello spettacolo:	
Cap. 7540. — Contributi da conferire alle regioni ed alle province autonome, ecc.	80.000.000.000
Cap. 7542. — Contributo da assegnare all'Istituto per il credito sportivo per l'ammortamento di mutui contratti da soggetti, ecc.	2.000.000.000

	Lire
Cap. 7544. — Somme da erogare per l'ammortamento di mutui ventennali, ecc.	29.857.531.000
Ministero per i beni culturali ed ambientali:	
Cap. 8005. — Spese per lavori di ammodernamento, di adeguamento strutturale, ecc.	28.800.000.000
Cap. 8100. — Interventi e contributi per restauro e valorizzazione, ecc.	8.740.000.000
Amministrazione dei monopoli di Stato:	
Cap. 501. — Acquisto, costruzione, miglioramento ed ampliamento, ecc.	7.521.600.000
Cap. 512. — Acquisto impianti, attrezzature, macchine ed automezzi	12.467.000.000
Cap. 515. — Acquisto impianti, attrezzature, macchine ed automezzi	1.968.400.000
Cap. 530. — Acquisto di impianti, attrezzature e macchine	200.000.000
Azienda nazionale autonoma delle strade:	
Cap. 705. — Acquisto di mezzi di trasporto	3.600.000.000
Cap. 706. — Acquisto di macchinari, di impianti, ecc.	4.000.000.000
Cap. 707. — Riparazioni straordinarie, opere di consolidamento, ecc.	100.000.000.000
Cap. 708. — Costruzione, acquisto, riparazione di fabbricati, ecc.	33.600.000.000
Cap. 709. — Lavori di sistemazione generale e di miglioramento della rete delle strade statali, ecc.	245.295.765.200
Cap. 727. — Spesa per l'esecuzione di opere straordinarie di manutenzione delle strade statali	70.176.627.200
Cap. 728. — Spese per i rilievi aerofotogrammetrici, ecc.	14.000.000.000
Cap. 731. — Esecuzione di un programma straordinario di interventi nel triennio 1979-1981	200.000.000.000

	Lire
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:	
Cap. 501. — Acquisto di terreni, acquisto e costruzione di fabbricati, ecc.	74.000.000.000
Cap. 502. — Acquisto, costruzione ed installazione di macchinari, ecc.	25.113.000.000
Cap. 503. — Miglioramento, ampliamenti e ristrutturazione, ecc.	9.000.000.000
Cap. 504. — Spese per il potenziamento, l'ampliamento, ecc.	4.200.000.000
Cap. 505. — Spese per il potenziamento, l'ampliamento, ecc.	210.000.000
Cap. 509. — Acquisto di materiali, di accessori, ecc.	12.330.000.000
Cap. 510. — Acquisto di automezzi ed altri mezzi motorizzati, ecc.	7.000.000.000
Cap. 511. — Spese per l'acquisto ed il potenziamento, ecc.	360.000.000
Cap. 519. — Assegnazione straordinaria per il completamento degli impianti, ecc.	9.600.000.000
Cap. 520. — Assegnazione straordinaria per il completamento dell'automazione, ecc.	8.920.000.000
Cap. 521. — Assegnazione straordinaria per il completamento e l'integrazione, ecc.	880.000.000
Cap. 522. — Assegnazione straordinaria per il rinnovamento, ecc.	600.000.000
Cap. 523. — Assegnazione straordinaria per il completamento degli edifici, ecc.	82.000.000.000
Cap. 524. — Assegnazione straordinaria per la costruzione e l'acquisto, ecc.	2.400.000.000
Cap. 525. — Assegnazione straordinaria per la costruzione e l'acquisto, ecc.	20.000.000.000
Cap. 526. — Assegnazione straordinaria per la costruzione e l'acquisto, ecc.	51.200.000.000
Cap. 527. — Assegnazione straordinaria per l'acquisto di mezzi, ecc.	8.000.000.000
Cap. 529. — Assegnazione straordinaria per la realizzazione, ecc.	33.946.000.000
Cap. 530. — Assegnazione straordinaria per il risanamento degli uffici, ecc.	12.000.000.000
Azienda di Stato per i servizi telefonici:	
Cap. 531. — Spese, dipendenti anche da accordi internazionali, per la costruzione e l'ampliamento, ecc.	89.920.000.000
Cap. 550. — Assegnazione straordinaria per la realizzazione degli interventi, ecc	120.000.000.000

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1988
Registro n. 39 Tesoro, foglio n. 330

88A3711

DECRETO 25 agosto 1988.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali con godimento 1° settembre 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 79, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988;

Visto l'art. 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 3.500 miliardi, della durata di cinque anni, con godimento 1° settembre 1988, al prezzo di emissione di lire 99,10 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° marzo 1989, è pari al 6,25 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di dicembre e gennaio per le cedole con godimento 1° marzo e pagabili il 1° settembre successivo, e nei mesi di giugno e luglio per le cedole con godimento 1° settembre e pagabili il 1° marzo successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso d'asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso d'asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile.

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 50 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b)*.

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio da lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° marzo e al 1° settembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° marzo 1989 e l'ultima il 1° settembre 1993.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50%, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al taglio minimo.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° settembre 1993, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1° settembre 1988 e termineranno il giorno 7 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata di cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984, con la quale è stato convenuto, fra l'altro, che la Banca stessa può avvalersi di aziende e istituti di credito nonché degli operatori ammessi a partecipare alle aste dei BOT, ai sensi del decreto ministeriale del 29 marzo 1988, i quali intervengono in proprio e per conto della clientela. La Banca d'Italia può inoltre costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Il versamento del controvalore del capitale nominale dei certificati sottoscritti, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 7, sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato in una o più soluzioni, entro il 30 settembre 1988.

L'eventuale importo relativo ai dietimi di interessi sarà versato, con bonifico di tre giorni, al netto della trattenuta fiscale di cui all'art. 1 del ripetuto decreto-legge n. 556 del 1986.

La predetta sezione di tesoreria provinciale, a fronte dei suddetti versamenti, emetterà apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dieci cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1988-1993» «EMISSIONE 1° SETTEMBRE 1988».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione

del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1988-1993» «EMISSIONE 1° SETTEMBRE 1988».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso di interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1988-1993» «EMISSIONE 1° SETTEMBRE 1988».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1989 al 1993, nonché l'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno 1993, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1988
Registro n. 40 Tesoro, foglio n. 361

88A3710

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° settembre 1988.

Autorizzazione alla Compagnia Européenne d'Assurances sur la vie - Euravie societé anonyme, in Milano, ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla durata della vita umana, la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione nonché approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento appprovato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 7 maggio 1987, 1° luglio 1987, 5 e 8 novembre 1987, 5 e 28 aprile 1988, 21 e 22 luglio 1988, con le quali la rappresentanza generale per l'Italia della Compagnie Européenne d'Assurance sur la vie - Euravie societé anonyme, con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla durata della vita umana, la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione, nonché l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la lettera in data 1° marzo 1988, n. 820903 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 23 giugno 1988;

Viste la lettere in data 12 aprile 1988, n. 821454, 1° agosto 1988, n. 822453 e 24 agosto 1988, n. 822616, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole all'approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa;

Considerato che ai fini di garantire la effettiva attuazione del programma di attività presentato, la Compagnie Européenne d'Assurance sur la vie - Euravie societé anonyme, nella sua qualità di casa madre della rappresentanza generale per l'Italia della Euravie, si è impegnata a ripianare, mediante ulteriori conferimenti, ogni eventuale perdita conseguita dalla rappresentanza nel primo triennio di attività dalla data del presente decreto di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

La rappresentanza generale per l'Italia della Euravie, con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo I - le assicurazioni sulla durata della vita umana, ed assicurativa nel ramo V - le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 33 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo; le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Compagnie Européenne d'Assurance sur la vie - Euravie societé anonyme, con sede in Milano:

1) condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita:

2) tariffa 01 - assicurazione temporanea in caso di morte a capitale costante, a premio annuo;

3) tariffa 02 - assicurazione temporanea in caso di morte a capitale costante, a premio unico;

4) tariffa 04 - assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di 1/n, a premio annuo limitato;

5) tariffa 05 - assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di 1/n, a premio unico;

6) tariffa 06 - assicurazione di annualità temporanee certe, a premio annuo;

7) tariffa 07 - assicurazione di annualità temporanee certe, a premio unico;

8) tariffa 08 - assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente mensilmente di 1/n-m, a premio unico;

9) tariffa 71 - assicurazione temporanea per il caso di morte su due teste, a capitale costante pagabile al primo decesso, a premio annuo;

10) tariffa 72 - assicurazione temporanea per il caso di morte su due teste, a capitale costante pagabile al primo decesso, a premio unico;

11) tariffa MX-01 - assicurazione mista a premio costante, con liquidazione di un capitale aggiuntivo (bonus finale) in caso di morte o in caso di vita alla scadenza e con rivalutazione annua della garanzia in misura variabile;

12) condizioni speciali comprensive della clausola di rivalutazione, della tariffa di cui al precedente punto 11);

13) tariffa MX-02 - assicurazione mista a prestazioni rivalutabili, con bonus finale;

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa di cui al punto 13);

15) regolamento della gestione speciale denominata «Euraviv»;

16) condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione finanziaria a premio unico;

17) tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico per il pagamento di un capitale annualmente rivalutabile, per operazioni collettive;

18) tariffa di opzione per la conversione del capitale garantito alla scadenza prestabilita dalle operazioni di cui al punto 17) in un capitale di maggior importo liquidabile al termine di un prefissato periodo;

19) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, della prestazione garantita da applicare alle operazioni di cui al punto 17);

20) condizioni particolari di carenza per contratti assunti senza visita medica relativamente al capitale assicurato in caso di morte;

21) condizioni particolari per l'assicurazione complementare per il caso di morte dovuta ad infortunio;

22) tariffa TGM-1 - assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte;

23) tariffa TGM/I-1 - assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte o di invalidità;

24) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui ai precedenti punti 22) e 23);

25) tariffa CDS/c cost - assicurazione di capitale differito rivalutabile senza controassicurazione a premio annuo costante, con tasso tecnico 0%, 3% e 4%;

26) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alle tariffe di cui al punto 25);

27) tariffe CDC/c cost - assicurazione di capitale differito rivalutabile con controassicurazione a premio annuo costante, con tasso tecnico 0%, 3% e 4%;

28) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alle tariffe di cui al punto 27);

29) tariffa CDS/r - assicurazione di capitale differito rivalutabile senza controassicurazione a premio annuo rivalutabile, con tasso tecnico 0%, 3% e 4%; i tassi sono gli stessi delle tariffe CDS/c;

30) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alle tariffe di cui al punto 29);

31) tariffe CDC/r - assicurazione di capitale differito rivalutabile con controassicurazione a premio annuo rivalutabile, con tasso tecnico 0%, 3% e 4%; i tassi sono gli stessi delle tariffe CDC/c;

32) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alle tariffe di cui al punto 31);

33) tariffe CDS/u - assicurazione di capitale differito rivalutabile senza controassicurazione a premio unico, con tasso tecnico 0%, 3% e 4%;

34) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alle tariffe di cui al punto 33);

35) tariffe CDC/u - assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio unico, con tasso tecnico 0%, 3% e 4%;

36) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alle tariffe di cui al punto 35);

37) tariffe RDS/c cost - assicurazione di rendita vitalizia differita rivalutabile senza controassicurazione a premio annuo costante, con tasso tecnico 0%, 3% e 4%;

38) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alle tariffe di cui al punto 37);

39) tariffe RDC/c cost - assicurazione di rendita vitalizia differita rivalutabile con controassicurazione a premio annuo costante, con tasso tecnico 0%, 3% e 4%;

40) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alle tariffe di cui al punto 39);

41) tariffe RDS/r - assicurazione di rendita vitalizia differita rivalutabile senza controassicurazione a premio annuo rivalutabile, con tasso tecnico 0%, 3% e 4%; i tassi sono gli stessi delle tariffe RDS/c cost;

42) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alle tariffe di cui al punto 41);

43) tariffe RDC/r - assicurazione di rendita vitalizia differita rivalutabile con controassicurazione a premio annuo rivalutabile, con tasso tecnico 0%, 3% e 4%; i tassi sono gli stessi delle tariffe RDC/c cost;

44) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alle tariffe di cui al punto 43);

45) tariffe RDS/u - assicurazione di rendita vitalizia differita rivalutabile senza controassicurazione a premio unico, con tasso tecnico 0%, 3% e 4%;

46) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alle tariffe di cui al punto 45);

47) tariffe RDC/u - assicurazione di rendita vitalizia differita rivalutabile con controassicurazione a premio unico, con tasso tecnico 0%, 3% e 4%;

48) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alle tariffe di cui al punto 47);

49) tariffa RI/u1 - assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile, tasso tecnico 4%;

50) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa di cui al punto 49);

51) tariffa RI/u2 - assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile su due teste, tasso tecnico 4%;

52) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa di cui al punto 51);

53) tariffa RI/u V.X. - assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni;

54) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa di cui al punto 53);

55) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

56) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

57) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

58) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

59) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

60) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

61) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

62) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

63) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile;

64) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

65) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

66) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito e di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

67) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti A e B;

68) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 67), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

69) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 67), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

70) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva, aventi differimenti inferiori a cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

71) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva, aventi differimenti inferiori a cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%).

Art. 3.

La rappresentanza generale per l'Italia della Compagnie Européenne d'Assurance sur la vie - Euravie societé anonyme, con sede in Milano, è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Il presente dereto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A3697

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 7 settembre 1988, n. 407.

Revisione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'articolo unico della legge 18 ottobre 1961, n. 1181;

Vista la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, e successivi adeguamenti disposti con le leggi 4 gennaio 1951, n. 32, 7 ottobre 1957, n. 974 e 18 ottobre 1961, n. 1164 e con i decreti ministeriali 25 marzo 1966, 1° ottobre 1971, 16 aprile 1976, 4 marzo 1980, 16 settembre 1982;

Sulla proposta del Consiglio nazionale dei geometri;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla revisione della tariffa;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale prezzi ai sensi dell'art. 14, penultimo comma, della legge n. 887/1984;

Decreta:

Art. 1.

I compensi a vacazione previsti dall'art. 31 della tariffa approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni, sino al decreto ministeriale 16 settembre 1982 sono variati e fissati, per ogni ora e frazione di ora, in ragione di:

L. 10.800 per il geometra;
L. 7.500 per gli aiutanti di concetto.

I compensi a vacazione previsti dall'art. 32, primo comma, della stessa tariffa, sono modificati e fissati, per ogni ora, in ragione di:

L. 15.000 per il geometra;
L. 10.000 per gli aiutanti di concetto.

Art. 2.

Tutti i compensi da valutarsi a percentuale sono calcolati applicando la seguente formula matematica:

$$tr = ti \cdot \left(\frac{Ir}{Ii}\right)^{t}$$

dove:

tr = tariffa ricercata espressa in percentuale;
ti = tariffa di riferimento espressa in percentuale;
Ir = importo della tariffa ricercata;
Ii = importo della tariffa di riferimento;
t = tangente della retta delle tariffe.

Le tabelle *F1* - *G1* - *H2* - *I* - *R* sono sostituite con le tabelle *F2* - *G2* - *H3* - *I* - *R1*.

Le prestazioni per importi inferiori a quelli espressi nelle tabelle saranno valutate a discrezione del professionista e non potranno essere superiori al primo scaglione di dette tabelle; quelle per importi superiori con l'applicazione della superiore formula.

Per importi intermedi la relativa percentuale verrà calcolata con l'interpolazione lineare.

Art. 3.

Le tabelle *A* - *B* - *C* - *D* - *E* - *L* - *M* sono sostituite con le tabelle *A1* - *B1* - *C1* - *D1* - *E1* - *L1* - *M1*.

Art. 4.

La misura di tutti gli altri compensi, prevista dalla stessa tariffa, risultanti dall'adeguamento disposto con decreto ministeriale 16 settembre 1982, è aumentata del 34%.

Art. 5.

Il contributo dovuto al collegio dal richiedente, in virtù dell'art. 6 della legge 2 marzo 1949, n. 144, è fissato in ragione del 2% dell'onorario liquidato, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 200.000, oltre al rimborso delle spese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 7 settembre 1988

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

Il Ministro dei lavori pubblici
FERRI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

TABELLA F2

VALORE STIMATO	Stima analitica	Stima sommaria	Giudizio di stima
	t = −0,28	t = −0,28	t = −0,28
L. 5.000.000	2,3267	1,0413	0,4147
L. 10.000.000	1,7958	0,9050	0,2862
L. 15.000.000	1,6647	0,8289	0,2680
L. 20.000.000	1,5337	0,7529	0,2499
L. 30.000.000	1,4682	0,6390	0,2243
L. 40.000.000	1,4386	0,5882	0,2083
L. 50.000.000	1,3557	0,4825	0,1795
L. 70.000.000	1,2597	0,4521	0,1671
L. 100.000.000	1,1159	0,4066	0,1485
L. 150.000.000	1,0164	0,3693	0,1333
L. 200.000.000	0,9180	0,3322	0,1182
L. 300.000.000	0,8233	0,2972	0,1151
L. 400.000.000	0,7586	0,2839	0,1057
L. 500.000.000	0,7127	0,2667	0,0993
L. 700.000.000	0,6486	0,2427	0,0904
L. 1.000.000.000	0,5870	0,2196	0,0818

Per valori intermedi l'onorario si determina per interpolazione lineare.

TABELLA G2

VALORE DI STIMA	Stima analitica	Stima sommaria	Giudizio di stima
	t = −0,28	t = −0,28	t = −0,28
L. 5.000.000	2,9077	1,7606	0,6935
L. 10.000.000	2,3947	1,4500	0,5712
L. 15.000.000	2,1377	1,2944	0,5099
L. 20.000.000	1,9723	1,1994	0,4704
L. 30.000.000	1,7606	1,0660	0,4199
L. 40.000.000	1,6243	0,9835	0,3874
L. 50.000.000	1,5260	0,9240	0,3640
L. 70.000.000	1,3888	0,8409	0,3312
L. 100.000.000	1,2568	0,7610	0,2997
L. 150.000.000	1,1219	0,6793	0,2676
L. 200.000.000	1,0350	0,6267	0,2469
L. 300.000.000	1,9239	0,5594	0,2204
L. 400.000.000	0,8524	0,5161	0,2033
L. 500.000.000	0,8008	0,4849	0,1910
L. 700.000.000	0,7288	0,4413	0,1738
L. 1.000.000.000	0,6595	0,3993	0,1573

Per valori intermedi l'onorario si determina per interpolazione lineare.

TABELLA *H3* (*)

(Ogni lettera corrisponde ad una delle specie di costruzioni indicate nell'art. 57 della tariffa)

IMPORTO DELL'OPERA	Categoria I					Categoria II					Categoria III		
	A t = -0,20	B t = -0,20	C t = -0,20	D t = -0,20	E t = 0,20	F t = 0,25	G t = -0,25	H t = -0,25	I t = -0,25	L t = -0,23	M t = -0,23	N t = 0,23	O t = -0,23
L. 5.000.000 . . . percent.	8,0322	10,5395	11,4048	15,7981	16,940	7,8173	11,7259	9,684	12,1990	9,3437	10,998	12,809	9,684
L. 10.000.000 . . . . »	6,9937	9,1768	9,9302	13,7555	13,480	6,5735	9,8602	7,873	10,2581	7,9667	9,188	10,988	7,873
L. 15.000.000 . . . »	6,4478	8,4605	9,1551	12,6818	13,058	5,9398	8,9097	6,981	9,2662	7,2574	8,283	10,093	6,981
L. 20.000.000 . . . . »	6,0872	7,9874	8,6432	11,9727	12,635	5,5276	8,2914	6,089	8,6259	6,7927	7,377	9,188	6,089
L. 30.000.000 . . . . »	5,6131	7,3653	7,9700	11,0402	11,897	4,9948	7,4922	5,271	7,7944	6,1879	6,559	7,377	5,271
L. 40.000.000 . . . . »	5,2993	6,9535	7,5244	10,4229	11,280	4,6482	6,9723	4,909	7,2535	5,7917	5,741	6,559	4,413
L. 50.000.000 . . . . »	5,0680	6,6500	7,1960	9,9680	10,542	4,3960	6,5940	4,252	6,8600	5,5020	4,909	5,741	3,595
L. 70.000.000 . . . . »	4,7381	6,2172	6,7276	9,3192	10,198	4,0413	6,0619	3,726	6,3065	5,0922	4,255	5,075	3,091
L. 100.000.000 . . . . »	4,4119	5,7851	6,2644	8,6776	9,496	3,6966	5,5449	3,286	5,7685	4,6911	3,286	4,091	2,468
L. 150.000.000 . . . . »	4,0682	5,3382	5,7765	8,0017	8,756	3,3402	5,0103	3,159	5,2125	4,2735	2,991	3,729	2,368
L. 200.000.000 . . . . »	3,8408	5,0397	5,4535	7,5543	8,266	3,1084	4,6626	3,031	4,8507	3,9999	2,696	3,367	2,267
L. 300.000.000 . . . . »	3,5416	4,6472	5,0287	6,9659	7,622	2,8087	4,2130	2,739	4,3831	3,6437	2,456	3,067	2,065
L. 400.000.000 . . . . »	3,3436	4,3873	4,7475	6,5763	7,196	2,6138	3,9207	2,549	4,0789	3,4104	2,088	2,607	1,755
L. 500.000.000 . . . . »	3,1977	4,1958	4,5403	6,2894	6,882	2,4720	3,7000	2,411	3,8576	3,2398	1,984	2,477	1,667
L. 700.000.000 . . . . »	2,9895	3,9227	4,2448	5,8800	6,434	2,2726	3,4089	2,216	3,5464	2,9985	1,836	2,293	1,543
L. 1.000.000.000 . . . . »	2,7837	3,6527	3,9526	5,4752	5,991	2,0787	3,1180	2,027	3,2438	2,7623	1,691	2,112	1,421

TABELLA *I*

PRESTAZIONI PARZIALI	Categoria I Costruzioni rurali, civili e industriali					Categoria II Costruzioni stradali, idrauliche e lavori di terra					Categoria III Bonifica			Aggiornamento di progetto
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	
a) Progetto di massima (*)	0,10(*)	0,10(*)	0,10(*)	0,08(*)	0,12(*)	0,12	0,12	0,12	0,06	0,05	0,06	0,06	0,10	—
b) Preventivo sommario.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,06	0,06	0,06	0,04	0,04	0,02	0,03	0,03	—
c) Progetto esecutivo	0,25	0,25	0,24	0,20	0,22	0,23	0,24	0,24	0,24	0,20	0,19	0,18	0,22	0,40
d) Preventivo particolareggiato. . . .	0,12	0,12	0,12	0,08	0,10	0,08	0,08	0,09	0,06	0,10	0,06	0,04	0,10	0,20
e) Particolari costruttivi.	0,08	0,08	0,09	0,10	0,08	0,02	0,01	0,01	0,15	0,10	0,09	0,10	0,04	0,10
f) Capitolati e contratti.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,10	0,07	0,07	0,07	0,08	0,11	0,10	0,10	0,08	0,10
g) Direzione lavori	0,25	0,25	0,25	0,34	0,15	0,24	0,24	0,22	0,21	0,22	0,30	0,30	0,24	—
h) Assistenza al collaudo o accertamento della regolare esecuzione	0,03	0,03	0,03	0,03	0,15	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	—
i) Liquidazione dei lavori	0,07	0,07	0,07	0,07	0,05	0,13	0,13	0,13	0,09	0,12	0,12	0,13	0,13	—
Totale . . .	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	—

(*) Progetti di massima e piani planivolumetrici di utilizzazione delle aree di lottizzazione relativamente alle lettere A, B, C, D ed E.

TABELLA *R1*

COLLAUDI OPERE DI TERZI

IMPORTO VALORE DELL'OPERA	Per ogni L. 100 d'importo	
	A Collaudo ed esami atti contabili T = —0,22	*B* Collaudo ecc. con riparto spese fra condomini, cout. ecc. T = —0,20
L. 5.000.000	0,4444	0,7100
L. 10.000.000	0,3790	0,6182
L. 15.000.000	0,3466	0,5699
L. 20.000.000	0,3251	0,5381
L. 30.000.000	0,2976	0,4961
L. 40.000.000	0,2793	0,4684
L. 50.000.000	0,2660	0,4480
L. 70.000.000	0,2470	0,4188
L. 100.000.000	0,2283	0,3900
L. 150.000.000	0,2088	0,3596
L. 200.000.000	0,1960	0,3395
L. 300.000.000	0,1793	0,3130
L. 400.000.000	0,1683	0,2955
L. 500.000.000	0,1602	0,2826
L. 700.000.000	0,1488	0,2642
L. 1.000.000.000	0,1376	0,2460

TABELLA *A1*

RILIEVI DI TERRENI

Rilievi nella scala da 1 a 2000, per ogni ettaro

NATURA DEL TERRENO			Eidotipo, ril. plan., calcolo e disegno della planimetria	Rilievo e disegno altimetrico, per punti	Rilievo e disegno altimetrico per curve orizz. equidistanti due metri	Rilievo e disegno altimetrico per curve orizz. equidistanti cinque metri	Rilievo e disegno altimetrico per curve orizz. equidistanti dieci metri	Calcolo delle superfici
A) Terreni nudi o poco alberati, con fabbricati isolati, con rade intersezioni di corsi di acqua, strade e siepi	pianura	L.	42.500	12.755	25.500	22.198	16.990	6.790
	collina	»	51.000	19.682	37.390	30.580	23.790	8.490
	montagna	»	68.000	23.182	42.500	37.390	30.580	10.180
B) Terreni paludosi o frastagliati da piantagioni, corsi d'acqua, strade, fabbricati	pianura	L.	59.490	19.995	33.990	28.880	25.500	8.490
	collina	»	68.000	26.763	45.880	40.800	32.290	10.180
	montagna	»	85.000	34.248	57.790	47.590	39.090	11.890
C) Terreni accidentati o coperti da boschi, vigneti e frutteti, o difficilmente accessibili	pianura	L.	76.500	28.117	44.180	37.390	30.160	8.490
	collina	»	85.000	34.821	56.100	47.590	39.090	10.180
	montagna	»	102.000	42.503	68.000	54.390	44.180	11.890

TABELLA *B1*

ESTENSIONE		In pianura	In collina	In montagna
Fino a 10 ettari per ettaro	L.	48.296	64.219	79.023
Per 50 ettari per ettaro	»	34.773	51.000	66.155
Per 100 ettari per ettaro	»	25.117	41.331	56.972
Per 150 ettari ed oltre per ettaro	»	21.249	37.776	53.295

TABELLA C1

OPERAZIONI		In pianura			In collina			In montagna	
		Scala			Scala			Scala	
	1:500	1:1000	1:2000	1:500	1:1000	1:2000	1:500	1:1000	1:2000
Rilievi e tipi per ettaro . . . . L.	231.823	220.238	197.045	283.309	271.968	249.306	341.836	330.820	308.774
Calcolo delle superfici . . . . »	57.957	55.059	49.261	70.827	67.992	62.326	85.459	82.705	77.193

TABELLA D1

OPERAZIONI	Scala fino a			
	1:50	1:100	1:200	1:500
A) Pianta delle aree fabbricabili:				
Fino a metri quadri 1.000. . . . . al mq. L.	150	144	135	126
Fino a metri quadri 5.000. . . . . al mq. »	140	135	123	112
Fino a metri quadri 10.000 . . . . al mq. »	116	98	88	70
Per superfici intermedie, interpolazione lineare.				
B) Piante, oppure sezioni di edifici semplici o con disposizione regolare:				
Superficie fino a mq. 299 . . . . al mq. L.	1.050	910	840	490
Superficie da mq. 300 fino a mq. 599. . . . . al mq. »	770	630	490	335
Superficie da mq. 600 fino a mq. 1.000. . . . . . . al mq. »	700	560	435	280
Superficie oltre mq. 1.000 . . . . al mq. »	630	490	350	210
C) Piante, oppure sezioni di edifici con disposizione e forme irregolari tanto in piano che in elevazione:				
Superficie fino a mq. 299 . . . . al mq. L.	1.540	1.400	1.330	1.260
Superficie da mq. 300 fino a mq. 599. . . . . al mq. »	1.330	1.190	1.120	1.050
Superficie da mq. 600 fino a mq. 1.000. . . . . . . al mq. »	1.190	1.050	980	350
Superficie oltre mq. 1.000 . . . . al mq. »	1.050	910	840	280
D) Per i prospetti semplici:				
Superficie fino a mq. 299 . . . . al mq. L.	1.820	1.540	1.190	—
Superficie da mq. 300 fino a mq. 599. . . . . al mq. »	1.540	1.260	910	—
Superficie da mq. 600 fino a mq. 1.000. . . . . . . al mq. »	1.400	1.122	840	—
Superficie oltre mq. 1.000 . . . . al mq. »	1.260	980	700	—
E) Per i prospetti complessi:				
Superficie fino a mq. 299 . . . . al mq. L.	2.660	2.170	1.680	—
Superficie da mq. 300 fino a mq. 599. . . . . al mq. »	2.380	1.960	1.540	—
Superficie da mq. 600 fino a mq. 1.000. . . . . . . al mq. »	2.100	1.750	1.400	—
Superficie oltre mq. 1.000 . . . . al mq. »	1.820	1.540	1.260	—

TABELLA *E1*

ESTENSIONI	Pianura a coltura				Collina a coltura				Montagna		Vigneti, frutteti, vivai, boschi di alto fusto	
	Intensiva		Estensiva		Intensiva		Estensiva					
	Consegne e inventari	Bilanci	Consegne e inventari	Bilanci	Consegne e inventari	Bilanci	Consegne e inventari	Bilanci	Consegne e inventari	Bilanci	Consegne e inventari	Inv. e riass. delle piante
Da Ha 5 a 10	7.671	4.474	3.835	2.237	8.789	4.953	4.474	2.397	9.748	5.433	10.867	7.671
Per Ha 25.	6.392	3.675	3.196	1.838	7.351	4.155	3.756	1.997	8.309	4.474	9.268	6.392
Per Ha 50.	5.274	3.037	2.637	1.518	6.072	3.515	3.116	1.838	7.031	3.675	7.830	5.274
Per Ha 100	4.315	2.556	2.157	1.278	4.953	3.037	2.556	1.438	5.912	3.037	6.552	4.315
Per Ha 150 e oltre.	3.515	2.237	1.758	1.119	3.996	2.716	2.078	1.278	4.953	2.556	5.433	3.151

Per superfici intermedie l'onorario si calcola per interpolazione lineare.

TABELLA *L1*

REDDITO DELL'AZIENDA		Amministrazione fondi rustici curatela case abitazione							
		In conduzione diretta	A mezzadria	In affitto	In conduzione diretta	A mezzadria	In affitto	Amministrazione	Curatele
Fino a L. 1.000.000	% L.	7,55	10,52	3,61	9,20	11,82	4,27	9,52	10,84
Fino a L. 3.000.000	% »	6,24	8,71	2,95	7,56	10,35	3,94	8,38	9,53
Fino a L. 5.000.000	% »	4,92	6,89	2,29	5,91	8,87	3,61	7,23	8,21
Fino a L. 10.000.000	% »	3,83	5,36	1,77	4,57	6,86	2,81	5,62	6,41
Fino a L. 50.000.000	% »	3,45	4,83	1,59	4,10	6,15	2,52	5,04	5,75
Fino a L. 100.000.000 ed oltre	% »	2,58	3,61	1,19	3,07	4,60	1,89	3,78	4,31

TABELLA *M1*

CONTABILITÀ LAVORI

Importo dell'opera	Onorario per ogni 100 lire di opere contabilizzate
—	—
Fino a L. 1.000.000	3,55
Sul di più fino a L. 5.000.000	2,37
Sul di più fino a » 10.000.000	2,00
Sul di più fino a » 20.000.000	1,78
Sul di più fino a » 50.000.000	1,47
Sul di più fino a » 100.000.000	1,04
Sul di più oltre L. 100.000.000	0,88

Gli onorari di cui alla presente tabella, se riferiti a lavori di ripristino, trasformazione, ampliamenti e manutenzione, sono maggiorati come appresso:

a) per riparazioni e trasformazioni del 20%
b) per aggiunte e ampliamenti. del 10%
c) per ordinaria amministrazione del 60%

88G0469

MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 settembre 1988.

Utilizzazione ad uso potabile di settantanove pozzi esistenti gestiti da enti pubblici e privati mediante opere di collegamento alle reti di acquedotto e per il recupero di acqua di scarico dall'impianto di potabilizzazione del Sinni per fronteggiare l'emergenza idrica nelle regioni Puglia e Basilicata. (Ordinanza numero 1556/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la richiesta congiunta delle regioni Puglia e Basilicata n. 28/1612/S.P. del 12 luglio 1988, afferente l'emergenza idrica nelle regioni stesse in seguito ai mancati apporti meteorici dell'anno in corso, e con la quale si chiede l'intervento del Ministro per la protezione civile per il superamento di tale emergenza;

Vista la delibera n. 7101 del 19 luglio 1988 con la quale la giunta regionale della regione Puglia richiede al Ministro per il coordinamento della protezione civile di assumere tutte le iniziative necessarie per la urgente realizzazione degli interventi riguardanti, tra gli altri, anche l'utilizzazione per uso potabile di settantanove pozzi esistenti, gestiti da enti pubblici, consorzi di bonifica e privati mediante opere di collegamento alle reti di acquedotto e per il recupero di acque di scarico dell'impianto di potabilizzazione del Sinni;

Considerato che, nella riunione svoltasi il 3 agosto 1988 presso il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in ordine alla grave situazione di emergenza idrica della regione Puglia alla presenza del Ministro per gli inteventi straordinari nel Mezzogiorno, di rappresentanti della regione Puglia e del Dipartimento della protezione civile, è stato esaminato il problema nei suoi aspetti tecnici, economici e procedurali e concordate le soluzioni da adottare;

Visto altresì che nella citata delibera n. 7101, del 29 luglio 1988, si specifica che le somme necessarie per detto intervento possono essere reperite nell'ambito delle quote da assegnare alla regione Puglia, ai sensi della legge n. 64/86, nell'ambito della azione organica 4.1 di cui alla delibera CIPE del 29 dicembre 1986;

Vista la legge n. 64 del 1° marzo 1986 riguardante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e la deliberazione CIPE del 29 dicembre 1986 di approvazione del primo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987-1989, ai sensi dell'art. 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Vista la scheda tecnica allegata alla citata delibera n. 7101, del 29 luglio 1988, dove per le opere sopra citate viene richiesto l'importo di L. 55.000.000.000, e specificato che il progetto esecutivo è in corso di approvazione presso gli organi competenti e che l'appalto e la gestione delle opere devono essere affidate all'Ente autonomo acquedotto pugliese;

Vista la nota n. 6195 in data 5 agosto 1988 con la quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno esprime parere favorevole acché nella apposita ordinanza da emanarsi da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile, la copertura finanziaria sia assicurata con i fondi destinati ai programmi regionali di sviluppo della regione Puglia;

Visti i telex 01/7535/GAB in data 22 agosto 1988 e 01/7538/GAB in data 23 agosto 1988 con i quali il presidente della regione Puglia, nel confermare l'urgenza e l'indifferibilità di tutte le proposte formulate dalla giunta regionale, con la citata delibera n. 7101, precisa che è necessario avviare come prima priorità le opere relative all'allacciamento dei pozzi esistenti alla rete EAAP nonché quelle relative alla perforazione dei nuovi pozzi;

Visto il telex 01/7535/GAB in data 26 agosto 1988, con il quale il presidente della regione Puglia conferma la determinazione della giunta regionale ad avviare come prima priorità le opere di allacciamento e perforazione sopra indicato;

Considerato che tali opere possono, nel breve periodo, risolvere i più impellenti fabbisogni dell'emergenza idrica della regione Puglia;

Ravvisata la necessità di individuare procedure esecutive dei lavori in grado di risolvere nel più breve tempo possibile la crisi idrica delle regioni Puglia e Basilicata nonché la necessità di prevedere modalità per una rapida definizione delle procedure di acquisizione delle aree occorrenti alla esecuzione delle opere stesse mediante criteri analoghi a quelli già previsti e adottati per interventi di emergenza;

Visti i telex del Ministero del tesoro n. 26297 del 3 settembre 1988 e n. 26874 del 13 settembre 1988 con i quali il Ministro del tesoro segnala la necessità che sia previsto che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provveda al versamento sul fondo per la protezione civile delle somme necessarie per l'esecuzione delle opere;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Ai fini del superamento dell'emergenza idrica nelle regioni Puglia e Basilicata, sono realizzate le opere relative a cinque pozzi privati per una portata complessiva di 100 l/s circa; a diciotto pozzi dell'ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Basilicata per una portata complessiva di circa 375 l/s; a trentacinque pozzi del consorzio di bonifica Appulo-Lucano per una portata complessiva di circa 500 l/s; a venti pozzi del consorzio di bonifica Ugento-Li Foggi per una portata complessiva di circa 350 l/s; ad un pozzo dell'Ente autonomo acquedotto pugliese Guardato-Lecce per una portata di circa 150 l/s e all'utilizzo delle acque di recupero dallo scarico dell'impianto di potabilizzazione del Sinni per circa 120 l/s, dell'importo di L. 55.000.000.000, e di cui alla delibera della giunta regionale n. 7101 in data 29 luglio 1988.

Art. 2.

Le opere di cui all'art. 1 sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Art. 3.

L'Ente autonomo acquedotto pugliese cura l'esecuzione e la gestione delle opere di cui all'art. 1.

Art. 4.

Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

L'ente appaltante di cui all'art. 3 della presente ordinanza, una volta che il prefetto abbia emesso il decreto di occupazione, prescindendo da ogni atro adempimento propedeutico, provvedere alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente appaltante o delle imprese interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 5.

Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti pubblici interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta presentata dall'ente appaltante di cui all'art. 3 della presente ordinanza.

Art. 6.

Gli automezzi che trasportano le tubazioni, i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per la realizzazione della condotta e delle opere connesse di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni.

Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 7.

Per l'affidamento dei lavori l'Ente autonomo acquedotto pugliese potrà operare, salvo ogni più celere procedura di legge, mediante trattativa privata che dovrà essere preceduta da una gara esplorativa tra almeno dieci ditte specializzate e iscritte all'albo nazionale dei costruttori per adeguato importo e corrispondente categoria di lavori.

Art. 8.

L'alta vigilanza su tutte le opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza sarà esercitato dal competente assessorato della regione Puglia.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori.

Art. 9.

Gli oneri per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza saranno imputati alla quota spettante alla regione Puglia per i programmi regionali di sviluppo, di cui alla delibera CIPE del 29 dicembre 1986, salvo reintegro a valere sulle disponibilità destinate al settore schemi idrici, che verranno rese disponibili in sede di predisposizione del terzo piano di attuazione del programma triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede al versamento, al fondo della protezione civile, della somma di L. 55.000.000.000 di cui all'art. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3741

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del consolato di seconda categoria in Medellin (Colombia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il signor Giacomo Pia, console onorario in Medellin (Colombia), con circoscrizione territoriale comprendente i dipartimenti di Antioquia, Caldas e Chocò, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile che pervengono dalle autorità locali, da cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (con esclusione dei certificati di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Bogotà;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, addì 1° settembre 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

88A3716

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del commissario delle S.p.a. Italconsult, CMP - Compagnia mediterranea di prospezioni e ITL - Italiana lavori, in amministrazione straordinaria.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1988, nelle procedure di amministrazione straordinaria della S.p.a. Italconsult, della S.p.a. CMP - Compagnia mediterranea di prospezioni e della S.p.a. ITL - Italiana lavori, è nominato commissario, in sostituzione del prof. Luigi Cappugi, il prof. Antonio Staffa, nato a Roma il 19 aprile 1943.

88A3718

Protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella 26ª Mamomacchine - Mostra internazionale di marmi, pietre, graniti e loro derivati, di macchine ed attrezzature per l'industria marmifera, in Verona.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1988 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella 26ª Mamomacchine - Mostra internazionale di marmi, pietre, graniti e loro derivati, di macchine ed attrezzature per l'industria marmifera, che avrà luogo a Verona dal 18 settembre al 25 settembre 1988.

88A3705

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 31 agosto 1988, n. 1.13/2-1670, il decreto del prefetto di Pola 18 ottobre 1932, n. 686, con il quale il cognome del sig. Andrea Resinovič, nato ad Erpelle il 10 ottobre 1870, venne ridotto nella forma italiana di «Resino», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Antonia Metlica, ai figli Francesco, Albina e Carla, alla nuora Zorana Babuder e alla nipote Nadina Resinovič, è stato revocato, in seguito ad istanza presentata l'8 agosto 1988, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della nipote Silvana Resino di Francesco, nata a Trieste il 27 dicembre 1937, residente a Trieste, via dell'Assenzio n. 16, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Resinovič».

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessata.

88A3677

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c.m. 411100882190) **L. 800**